



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA MORTUARIA

P.zza Divisione Alpina Cuneense, n°5 - 12031 – BAGNOLO PIEMONTE

P.I. 00486530041

Telefono: 0175/391121 - Fax: 0175/392790

I N D I C E

- TITOLO I		
Norme Generali		da pag. 3 a pag. 5
- TITOLO II		
Depositi di osservazione e obitori		da pag. 6 a pag. 6
- TITOLO III		
Cimiteri – Servizi – Costruzione		da pag. 7 a pag. 12
- TITOLO IV		
Esumazioni ed estumulazioni		da pag. 13 a pag. 15
- TITOLO V		
Sepolture ad uso privato		da pag. 16 a pag. 25
- TITOLO VI		
Altre disposizioni		da pag. 26 a pag. 28
- TITOLO VII		
Disposizioni varie		da pag. 29 a pag. 29
- TITOLO VIII		
Norme transitorie – Disposizioni finali		da pag. 30 a pag. 32

TITOLO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 1

POLIZIA MORTUARIA NEL COMUNE

1. La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei cimiteri ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti ed organi.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e delle strutture sanitarie locali, per quanto di competenza.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all'art.89 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000. Indicativamente, e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:
 - a) i servizi demografici adempiono alle funzioni amministrative in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, per quanto riguarda la pratica di decesso, gli atti di stato civile, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione.
 - b) l'ufficio finanziario – tributi – cimiteri provvede alle funzioni amministrative in materia di: atti contabili e contrattuali, accertamento e controllo del diritto d'uso di loculi e tombe private, nel momento in cui viene comunicata l'intenzione del loro utilizzo.
 - c) l'ufficio tecnico comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei cimiteri, al personale addetto ai cimiteri ed alla loro custodia, ed a ogni altro adempimento di natura tecnica.
- δ) nei giorni di chiusura degli uffici, le persone che espletano il turno per i servizi legati ai decessi, svolgono le medesime funzioni di cui al punto 3 commi a) e b).

ARTICOLO 2

RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.
2. Chiunque causi danni a persone o cose si personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 3

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento, salvo rimborso spese sostenute dal comune per gli stessi.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero delle salme accidentate;
 - d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - e) l'inumazione in campo comune, tranne quella chiesta dal concessionario di tomba per famiglie o collettività, relativamente a salma contenuta nella tomba stessa;
 - f) l'ossario comune;
 - g) il cinerario comune;
 - h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico.
3. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.42, 2° comma, lettera f) del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe determinate dall'organo competente.

ARTICOLO 4

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso i cimiteri o presso l'ufficio cimiteriale sono conservati a disposizione del pubblico:
 - a) il registro di cui all'art.52 [D.P.R.](#) 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i.;
 - b) copia del presente Regolamento Comunale
 - c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:1500 (art.54 [D.P.R.](#) 10 settembre 1990 n.285 e s.m.i.);
 - d) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
 - e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
 - f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
 - g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per sui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
 - h) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241;
 - i) il registro dei reclami e delle osservazioni.

ARTICOLO 5

ACCERTAMENTO DI MORTE

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art.2 della legge 29.11.1993, n.578 – Norme per l'accertamento e la certificazione di morte – e del relativo decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.08.1994 – regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte –, così come da aggiornamento di cui al D.M. 11/4/2008, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento.

2. Rimangono in vigore le norme previste dalla legge 2.12.1975, n.644 e successive modifiche ed integrazioni (ora abrogata dall'art.27 della legge n.91 del 01/04/1991), non incompatibili o non in contrasto con la legge 29.12.1993 n.578 e con il decreto del Ministero della Sanità n.582 del 22.08.1994, così come da aggiornamento di cui al D.M. 11/4/2008.

ARTICOLO 6

TEMPO MASSIMO IN CUI PROCEDERE ALLA SALDATURA DELLA CASSA METALLICA O ALL'INUMAZIONE DELLA SALMA

1. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte.

2. Per il periodo del 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno) passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n.24, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato all'art. 3.2 della stessa circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

3. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al servizio di igiene e sanità pubblica, che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente, informerà il Sindaco del parere espresso.

TITOLO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 7

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, oppure presso ospedali oppure presso altri istituti sanitari oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituito al di fuori dell'ambito del Cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche a mezzo della Polizia Giudiziaria.

ARTICOLO 8

TRASPORTI FUNEBRI

1. I trasporti funebri sono disciplinati da apposito regolamento comunale oltre che dalle norme contenute nel vigente regolamento statale di polizia mortuaria.
2. Quando vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, e cioè nei casi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.16 del [D.P.R. n. 285/90](#) e s.m.i., ove il servizio non sia esercitato dal comune e con diritto di privativa, sarà facoltà della Giunta stabilire eventuali tariffe.
3. Ove avvenga il trasporto di cadaveri da Bagnolo ad altra località o viceversa, da parte di terzi, è facoltà della Giunta stabilire eventuali tariffe.
4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

TITOLO III
CIMITERI – SERVIZI – COSTRUZIONE

ARTICOLO 9

SERVIZIO DI CUSTODIA

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri.
2. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale e in caso di necessità, da personale esterno appositamente incaricato.
3. Il responsabile del servizio di custodia svolge le incombenze attribuitegli dal [D.P.R.](#) 10 settembre 1990, n.285 e s.m.i. e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 10

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE – DELIMITAZIONE DEI REPARTI

1. Nei cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:
 - a) campi di inumazione;
 - b) tumulazioni individuali (loculi o colombari);
 - c) tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia)
 - d) cellette ossario
 - e) cellette cinerarie;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune.
2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del [d.p.r.](#) 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i.
3. la delimitazione dei reparti e delle sepolture, le caratteristiche delle sepolture, le distanze ed ogni altra norma di costruzione devono essere previste in apposito piano regolatore cimiteriale. Le costruzioni devono essere realizzate in conformità a tale piano.

ARTICOLO 11

CAMPI DI INUMAZIONE

1. Ogni fossa nei campi d'inumazione deve essere contraddistinta da un cippo con le caratteristiche di cui all'art.70 del regolamento di polizia mortuaria di cui al [D.P.R. n. 285/90](#).

2. A richiesta dei privati può essere autorizzata l'installazione nei campi comuni, in sostituzione del cippo, di un copri tomba, di una lapide, le cui misure, il materiale e la forma devono essere uniformi in tutti e tre i cimiteri; in allegato le schede per le dimensioni, il materiale, la scrittura e le forme dei tumuli. A seguito di estumulazione e inumazione in campo comune è possibile utilizzare la lapide del loculo.

La richiesta di installazione del copri tomba e/o della lapide deve essere presentata all'ufficio tecnico del Comune corredata di un disegno del manufatto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Tipo di materiale per coprifossa e lapide:

Pietra di Luserna di colore grigio tendente all'azzurro;

- Misure e forma del coprifossa:

Forma rettangolare con spigoli e smussi arrotondati per questione di sicurezza;

Lastra dello spessore di 3 cm., di lunghezza di mt. 1,60 e larghezza mt 0,60;

Alzata ove è posata il coprifossa in pietra di Luserna, lunghezza mt. 1,50, larghezza 55 cm., altezza cm. 15;

-Misure e forma della lapide:

Forma rettangolare con spigoli e smussi arrotondati per questione di sicurezza;

Lastra dello spessore di cm. 4, di altezza cm. 70 e larghezza cm. 55;

-Scritte lapide e foto defunto:

La foto deve essere inserita in una cornice ellittica, stesso colore dei caratteri;

Deve essere inserito il nome e cognome del defunto con data di nascita e data della morte;

Il colore delle scritte deve essere con carattere romano in bronzo di colore nero con dimensioni di cm. 4 sia per nome e cognome che per data di nascita e morte.

Ad eccezione di quanto sopra detto, si potrà inserire una lapide di dimensioni cm. 40 x cm. 30 da posizionare sul cumulo in terra.

Su tale lapide è consentito il posizionamento della foto, nome e cognome, anno di nascita e di morte;

od in alternativa

una croce di altezza non superiore a cm. 100 rispetto al piano di campagna, con su posizionato nome e cognome, data di nascita e morte.

3. L'installazione dei copri tomba, della lapide, loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento della esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art.63 e 99 del [D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e s.m.i.](#)

5. Il periodo di inumazione è fissato in dieci anni.

6. Non si possono effettuare piantumazioni di alcun genere, eventuali piante presenti verranno rimosse dal comune; è autorizzato il posizionamento di un vaso.

ARTICOLO 12

LOCULI, CELLETTE, CINERARIO

1. Oltre all'inumazione negli appositi campi, le sepolture possono consistere:
 - a) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di anni 40 dalla data di concessione;
 - b) nell'uso temporaneo di aree o sepolture in campi adibiti a "tombe di famiglia o sepolcreti collettivi" per la durata di 99 anni dalla data di concessione;
 - c) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 40 anni dalla data di concessione;
 - d) nell'uso temporaneo di cellette per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 40 anni dalla data di concessione;
 - e) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni perpetue assegnate prima dell'entrata in vigore del d.p.r. 21 ottobre 1975, n. 803 (ora abrogato dall'art. 108 del d.p.r. 10/09/1990 n.285).
2. Le concessioni temporanee di cui al precedente comma possono essere rinnovate, con annotazione in calce del contratto, una sola volta, per i seguenti periodi:
 - * sepolture di cui alla lettera a): 40 anni
 - * sepolture di cui alla lettera b): 99 anni
 - * sepolture di cui alla lettera d): 40 anni.
3. Il Comune si riserva di non procedere al rinnovo della concessione per motivi di pubblico interesse da indicare nel provvedimento di diniego.
4. I loculi per sepolture individuali, le cellette, sia per la raccolta di resti o per urne cinerarie, possono essere dati in concessione, oltre che per la sepoltura di persone già decedute, alle persone che abbiano compiuto il 65esimo anno di età. In deroga a quanto disposto dal presente comma, i loculi per sepolture individuali possono essere dati in concessione al coniuge o convivente superstite di persona deceduta per il quale sia stato assegnato in concessione un loculo, o al coniuge o convivente di persona ultrasessantacinquenne che abbia richiesto e ottenuto in concessione un loculo".
5. In deroga al punto 4 del presente articolo, qualora rimangano disponibili solo 45 loculi o 45 cellette nel Cimitero interessato, si procederà all'assegnazione solo in caso d'uso, dando anche la possibilità di assegnazione al solo coniuge o persona convivente. Qualora venga prevista la costruzione di nuovi loculi, la giunta comunale in deroga ai punti 4 e 5 del presente articolo, qualora lo ritenga opportuno potrà disciplinare la vendita degli stessi.

ARTICOLO 13

TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urna cineraria in loculi, cellette o tombe di famiglia, nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, in attesa della disponibilità di detto sepolcro;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di manutenzione di tombe private;
 - c) per il caso in cui siano esauriti i posti disponibili nelle tombe di famiglia, in attesa di estumulazioni.
2. La tumulazione provvisoria non può superare la durata di 12 mesi prorogabile una sola volta.
3. La tumulazione provvisoria, se effettuata in loculo realizzato dal Comune, è soggetta alla corresponsione della tariffa vigente, calcolata in proporzione al periodo di utilizzo.

4. Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo di inumazione.

ARTICOLO 14

MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile di ciascun cadavere è subordinata alla presentazione da parte di chi la richiede, della domanda e dei documenti prescritti dall'art.79 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i.
2. L'esercizio della cremazione è effettuato presso gli *impianti autorizzati*, nel rispetto di quanto previsto dagli artt.78, 80, 81 del D.P.R. 285/90 e s.m.i.
3. Sono inoltre consentite cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti, quando si dimostri l'esistenza dei requisiti di cui all'art.79 del D.P.R. 285/90 e s.m.i.
4. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).
5. La domanda di cremazione ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono rilasciate dall'Ufficiale di Stato Civile, in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo. Se l'autorizzazione è rilasciata in più originali, l'imposta di bollo è assolta su ognuno di essi.

ARTICOLO 15

DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla sepoltura, all'affidamento o alla dispersione.
3. L'urna contenente le ceneri deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
4. La sepoltura può essere effettuata, all'interno dei cimiteri comunali, in appositi edifici destinati alle urne cinerarie, in sepolture private, in tombe di famiglia, in spazi dati in concessione ad enti morali o privati, (purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro o speculazione), in aree per inumazione. In tale ultimo caso l'urna cineraria dovrà essere realizzata in materiale biodegradabile. Le urne cinerarie possono essere altresì collocate in loculi o cellette già occupati, nel caso vi sia capienza sufficiente.
5. In almeno uno dei cimiteri comunali devono essere realizzati un cinerario comune ed una apposita area, denominata "roseto" per la dispersione delle ceneri, per la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere una di tali destinazioni dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione
6. Nel cinerario comune e nel roseto dovrà essere posta, a cura dei famigliari richiedenti tale destinazione, idonea targa sulla quale dovrà essere riportato nome – cognome – data di nascita e di morte; nel cinerario comune; le caratteristiche estetiche e dimensionali della targa saranno definite con apposito atto.

La dispersione delle ceneri nel “roseto”, indipendentemente dal luogo di cremazione, viene effettuata alla presenza di personale incaricato dal Comune e previo accertamento della titolarità della persona che intende effettuare l'operazione. La dispersione delle ceneri deve risultare da apposito verbale redatto in due esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale e l'altro deve essere trasmesso all'ufficio comunale che ha autorizzato l'operazione.

7. L'urna cineraria può altresì essere affidata a familiari aventi diritto, secondo quanto previsto dalla legge 130/2001 e come confermato dal Decreto del Presidente della Repubblica su ricorso straordinario del 24 febbraio 2004, che accoglie il parere espresso dal Consiglio di Stato, Sezione I n. 2957/2003 e dall'art.16 del presente Regolamento.

8. In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia in domicili privati, le ceneri devono essere racchiuse in un contenitore stagno ed infrangibile fornito da chi effettua la cremazione, riportante all'esterno i dati anagrafici del defunto; detto contenitore deve essere altresì posto in un'urna di materiale che ne consenta una perfetta chiusura e riportante all'esterno assieme ai dati anagrafici un sigillo anti-effrazione di alta durabilità.

9. All'atto dell'affidamento dell'urna a persona residente a Bagnolo Piemonte, gli uffici comunali provvedono a tenere traccia dell'evenienza presso l'ufficio servizi demografici ai fini di successivi controlli o per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio previsti dal successivo articolo.

10. La vigilanza sul mantenimento nel tempo delle condizioni di affidamento dell'urna, nonché l'accertamento delle relative violazioni, possono essere affidate, oltre che agli organi di polizia, a personale appositamente formato e nominato con determinazione dirigenziale.

11. La Giunta comunale disciplina con proprio provvedimento l'estensione e la periodicità dei controlli presso il domicilio degli affidatari di urne.

12. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

ARTICOLO 16

AFFIDAMENTO DELL'URNA A FAMILIARE AVENTE DIRITTO

1. L'affidamento delle ceneri a familiare avente diritto è subordinato all'istanza di cui al punto 4 e conseguente autorizzazione del Sindaco.

2. L'autorizzazione deve essere rilasciata sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In assenza di disposizione testamentaria, tale volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

3. La volontà del coniuge o dei parenti, purché non in contrasto con quella del defunto, deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblico ufficiale abilitato ai sensi dell'art.21 del [D.P.R. 445/00](#).

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa su istanza del familiare avente diritto in cui dovranno essere indicati:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art.3 della Legge 130/01;

b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni.
5. Le ceneri non possono essere in nessun caso suddivise.
6. L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito territoriale del Comune che lo ha adottato, in ragione del fatto che le prescrizioni dal medesimo dettate all'affidamento non possono che risultare applicabili in quello specifico ambito territoriale. Pertanto, ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro luogo, sarà necessario un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune.
7. sono vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero.
8. Le ceneri sono consegnate da parte del gestore del crematorio cimiteriale mediante processo verbale (art.81 D.P.R. 285/1990), previa verifica:
- dell'atto di autorizzazione all'affido personale;
 - dell'atto di autorizzazione al trasporto delle ceneri.

ARTICOLO 16 bis

DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri in natura nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione previsti dalla legge 130/2001, è consentita in Bagnolo Piemonte, nei seguenti luoghi:
- a) nei roseti così come individuati dall'art.15 comma 5 e 6;
 - b) in aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
 - c) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
2. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro famigliari o aventi causa di percepire alcun compenso od altre utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
3. Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente è vietata ogni altra forma di dispersione delle ceneri in aree private all'aperto ed in edifici privati al chiuso;
4. Nel caso in cui la dispersione non sia autorizzata, contestualmente alla cremazione ex art.14, la domanda, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, dovrà essere indirizzata al Sindaco, che rilascerà apposita autorizzazione;
5. La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:
- dichiarazione testamentaria;
 - dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 c.c.);
 - dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
 - dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali;
 - dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: la direttiva regionale di cui alla delibera della Giunta n.10 del 10 gennaio 2005, ammette che possa ritenersi valida tale forma di manifestazione di volontà, in analogia a quanto avviene per la cremazione con dichiarazione resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dai congiunti, come individuati dall'art.79 del d.p.r. 285/1990 e s.m.i. circa la manifestazione, in vita, da parte del defunto, della volontà di disperdere

le proprie ceneri nonché del luogo della dispersione mediante dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblico ufficiale.

6. Nella richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo deve essere indicata la persona autorizzata alla dispersione, da individuarsi preferibilmente tra le seguenti persone:

- persona indicata per volontà del defunto;
- coniuge;
- figli;
- altri familiari;
- esecutore testamentario;
- legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto;
- personale appositamente autorizzato dal comune che esercita l'attività funebre.

TITOLO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 17

ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Sono regolate dal sindaco con proprio provvedimento.
2. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria o previa autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. Sono autorizzate dal sindaco su richiesta del coniuge o del parente più prossimo o in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi.
3. Le esumazioni eseguite per ordine dell'autorità giudiziaria o previa autorizzazione del Sindaco, sono definite straordinarie e devono essere eseguite alla presenza del Funzionario Comunale delegato dal Sindaco, in sostituzione del medico del Servizio sanitario (come da D.G.R. n. 115 – 6947 del 05/08/2002 e comunicazione dell'A.S.L. n. 17 di Saluzzo dell'11/09/2002) e dell'incaricato del servizio di custodia.

ARTICOLO 18

ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private in concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Funzionario Comunale delegato dal Sindaco in sostituzione dell'incaricato del servizio sanitario (come da D.G.R. n. 115 – 6947 del 05/08/2002 e comunicazione dell'A.S.L. n. 17 di Saluzzo dell'11/09/2002).
3. È ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di estumulazione.
4. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Funzionario Comunale delegato dal Sindaco, in sostituzione del medico del Servizio sanitario (come da D.G.R. n. 115 – 6947 del 05/08/2002 e comunicazione dell'A.S.L. n. 17 di Saluzzo dell'11/09/2002) e l'incaricato comunale dei servizi cimiteriali, constatino la perfetta tenuta del feretro.
5. Qualora il feretro non si trovi in condizioni di perfetta tenuta, il trasferimento può comunque essere effettuato previa idonea sistemazione dello stesso feretro nel rispetto del [D.P.R. n.285 del 10.09.1990](#) e s.m.i.
6. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni all'art.17 secondo comma.
7. Qualora per evidenti motivi di igiene pubblica si rendano necessarie operazioni urgenti che riguardino salme tumulate all'interno di edicole funerarie di famiglia (estumulazione con successiva

tumulazione all'interno dello stesso loculo, previa sistemazione del feretro all'interno di cassa di zinco), queste devono essere richieste ed autorizzate dal Comune e devono svolgersi, a carico delle persone interessate alla salma o all'edicola funeraria in questione, in presenza del Funzionario Comunale delegato dal Sindaco, in sostituzione del medico del Servizio sanitario (come da D.G.R. n. 115 – 6947 del 05/08/2002 e comunicazione dell'A.S.L. n. 17 di Saluzzo dell'11/09/2002).

ARTICOLO 19

OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del responsabile del servizio di custodia.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 20

DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro due mesi.
2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di trenta giorni.
3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano nella disponibilità del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o altrimenti, con piena facoltà di alienarli.
4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di terzi, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
6. Le croci, lapidi e copri tomba che rimangano a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

7. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno dei Cimiteri o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.
8. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, occorre fare riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia vigente.

ARTICOLO 21

CAUTELE DA ADOTTARSI NELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

1. Prima di eseguire una esumazione od una estumulazione, si dovrà tenere conto del lasso di tempo durante il quale il feretro è stato inumato o tumulato, al fine di poter preliminarmente valutare la probabilità di trovare entro il feretro solo ossa o ancora la salma. La suddetta prescrizione diventa molto importante soprattutto se il lasso di tempo calcolato dovesse ricadere nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, esaminata la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
3. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione, quindi dovranno essere disinfettati secondo le indicazioni e sotto il controllo del servizio di igiene e sanità pubblica della [U.S.S.L.](#)

TITOLO V

SEPOLTURE AD USO PRIVATO

ARTICOLO 22

CONCESSIONI

1. La concessione consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art.12, 1° comma, lettere a), b), c), d), e).
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto a regime dei beni demaniali.
3. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la sua durata;
 - le generalità del concessionario;
 - la salma destinata ad esservi accolta, nel caso di sepoltura individuale; i criteri per la loro precisa individuazione, nel caso di sepolture per famiglie o collettività, con riferimento al presente regolamento;
 - la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
- per le tombe di famiglia o collettività, nel caso vi siano due concessionari, l'eventuale riparto dei posti. Tale riparto deve essere effettuato contestualmente alla concessione e può essere modificato, fatto salvo quanto previsto dall'art.32 e dall'art.40, solo su richiesta congiunta di entrambi i concessionari, con stipula di appendice al contratto. In mancanza di riparto determinato dai concessionari, il diritto di fruire dei posti si intende attribuito per metà ad ogni concessionario; ove la ripartizione in parti uguali non sia possibile, l'attribuzione delle quote avverrà a sorteggio. I concessionari sono tenuti in solido al pagamento della tariffa.
5. Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizioni testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
7. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente regolamento.
8. Il rinnovo della concessione dei loculi e cellette avviene automaticamente, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.12, mediante il pagamento della relativa tariffa da parte col concessionario o al rappresentante della concessione.
9. Il rinnovo della concessione di sepoltura di famiglia o collettività è consentito al concessionario o al rappresentante della concessione.
10. I predetti rinnovi debbono essere esercitati entro sessanta giorni dall'invito del Comune.
11. Per le sepolture di famiglia e collettività, scaduto il periodo di rinnovo, è previsto il diritto di prelazione su terzi, a favore, per le tombe di famiglia, dei parenti in linea retta del concessionario, e per le tombe per collettività, a favore del rappresentante della concessione, per la stipula di nuova concessione relativa alla sepoltura, da esercitarsi entro sessanta giorni dall'invito del Comune. Nel

caso la concessione scaduta fosse intestata a due concessionari, tale facoltà è attribuita agli aventi diritto su entrambe le quote; la nuova concessione potrà prevedere un riparto diverso da quello della concessione scaduta, od anche un solo concessionario, per l'intera sepoltura, se gli aventi diritto alla prelazione per una delle quote rinuncino a tale facoltà, o non la esercitino entro sessanta giorni dall'invito del Comune, o non vi siano aventi diritto.

12. In tutti i casi di esercizio del diritto di prelazione, le salme già ospitate nella sepoltura possono essere conservate anche se appartengono a persone non aventi diritto all'uso per effetto della nuova concessione.

13. In caso di irreperibilità degli aventi diritto al rinnovo o alla prelazione, si applica l'art. 34, 2° comma.

ARTICOLO 23

CONCESSIONARI

1. Il concessionario è costituito dalla persona che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza. Il concessionario può essere rappresentato nella stipula del contratto da un procuratore speciale.

2. Ogni sepoltura per famiglie o collettività non può avere più di due concessionari.

3. Nelle sepolture per famiglie, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.

4. Per persone della famiglia del concessionario si intendono:

- il coniuge;
- i parenti in linea retta all'infinito e loro coniugi;
- zii e zie non coniugati;
- suoceri;
- fratelli, sorelle e loro coniugi.

Le persone divorziate o legalmente separate si considerano, ai fini del presente comma, non coniugate.

5. Nelle sepolture per famiglie a tumulazione è facoltà del concessionario richiedere la sepoltura di due persone non rientranti tra quelle predette che risultino essere state con egli conviventi ovvero che abbiano acquisito nei suoi confronti particolari benemeritenze. Di tale facoltà il concessionario può avvalersi all'atto della concessione, ovvero successivamente mediante dichiarazione autografata da inserire nel contratto. Nel caso i concessionari siano due, ognuno può avvalersi della predetta facoltà.

6. L'indicazione delle persone beneficiarie dovrà contenere il nome e cognome delle stesse, la data ed il luogo di nascita, la residenza e i motivi che determinano le condizioni di particolare benemeritenza.

7. Nel caso il concessionario non eserciti in vita la facoltà concessa dal quinto comma, la stessa potrà essere esercitata congiuntamente da tutti gli aventi diritto all'uso della sepoltura.

ARTICOLO 24

MODALITA' PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda in bollo al Sindaco, indicando il tipo di concessione.
2. La domanda di concessione comporta di diritto la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

ARTICOLO 25

VIGILANZA DEL SINDACO – ORDINE DELLE CONCESSIONI

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco.
2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso ed alla trasmissione dello stesso.
3. Per l'assegnazione delle aree per costruzione di tombe, dei loculi e delle cellette, si seguirà l'ordine di arrivo delle domande, distintamente per le diverse tipologie di tombe. Le aree, i loculi e le cellette saranno assegnate con provvedimento del responsabile del servizio.
4. Le tariffe saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale in relazione alle diverse tipologie di concessioni di cui all'art.12.

ARTICOLO 26

SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della concessione, ed in mancanza di rinnovi o esercizio del diritto di prelazione, il Comune, fatto salvo quanto indicato all'art.20, rientra nella disponibilità dell'area o della sepoltura e provvede alla liberazione dei resti mortali. Essi, in base al diverso grado di mineralizzazione, saranno inumati o collocati nell'ossario comune, sempre che non venga richiesto il collocamento in apposito loculo o celletta, previa stipula di apposita concessione.

ARTICOLO 27

CONCESSIONE DI LOCULI

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi o colombari) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune.
2. Nel loculo può essere accolto un solo feretro.
3. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo che è effettuata direttamente dal Comune.

Sono a carico del Concessionario i costi della scritturazione, del portafotografie e fotografia, del portafiori e del lumino, l'apertura e la chiusura del loculo.

Dette opere dovranno essere fatte eseguire dal concessionario nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento, dal [D.P.R. 10.09.1990 n.285](#) e s.m.i. e dal regolamento di scritturazione dei loculi e delle cellette in vigore in questo Comune.

4. Il Comune si riserva la facoltà di determinare l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

ARTICOLO 28

CONCESSIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA E COLLETTIVITA'

1. La concessione di tombe di famiglia – sepolcreti collettivi può avere per oggetto l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale, ovvero di sepolcreti già esistenti.

2. Le dimensioni minime delle aree per tombe sono così determinate: m. 3,20 x m. 3. Per quanto attiene alle dimensioni dei loculi, devono essere garantite misure minime di ingombro libero interno per la tumulazione di feretro non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75, di altezza m. 0,70.

3. Le sepolture per famiglia o collettività, la cui concessione sia scaduta, ovvero tornate in libera disponibilità del Comune a seguito di revoca, decadenza, rinuncia, ecc...., riconosciute di valore artistico, vengono conservate e possono essere date nuovamente in concessione. La Giunta Comunale stabilisce di volta in volta le modalità ed i corrispettivi di concessione del manufatto, in relazione agli oneri gravanti sul concessionario per le opere di restauro e all'interesse pubblico alla conservazione dell'originaria struttura architettonica della sepoltura.

4. I lavori di costruzione dovranno essere completati entro cinque anni dalla data dell'atto di concessione dell'area, pena la decadenza della concessione. I lavori di manutenzione o restauro dovranno essere eseguiti nei tempi stabiliti dall'Ufficio Tecnico Comunale ed indicati sulla prescritta autorizzazione.

5. Nel caso di due concessionari della medesima area, dovranno essere stabilite nel progetto le parti spettanti ad ognuno dei due concessionari e quali in comunione ad entrambi.

ARTICOLO 29

CELLETTE OSSARIO

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario o di urne cinerarie, in attesa della costruzione dell'edificio di cui all'art.15, 2° comma.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0.30 e di altezza m. 0,30.

2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario a ciò destinate trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

3. Per la tumulazione di resti non è necessaria la chiusura del tumulo con muro di mattoni, bensì possibile la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

4. È consentita la collocazione di più cassette di resti in un unico tumulo, sempre che la capienza lo consenta, sia o meno presente un feretro. I resti dovranno però essere rigorosamente contenuti in cassette separate.

ARTICOLO 30

CELLETTE CINERARIE

1. Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune o nel caso i familiari non vogliano o non possano destinarle in altre sepolture o tombe di famiglia.
2. A questo fine possono essere utilizzate anche cellette ossario, che possono essere utilizzate fino a capienza fisica.
3. In conformità ai punti 13.2 e 14.3 della Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n.24, l'edificio che sarà eventualmente costruito per accogliere le urne cinerarie avrà, quali misure di ingombro libero interno per ogni nicchia cineraria individuale, quelle corrispondenti ad un parallelepipedo col lato più lungo non inferiore a m. 0,30, di larghezza non inferiore a m. 0.30, e di altezza non inferiore a m. 0.50.
5. Per la tumulazione di ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con muro di mattoni, bensì possibile la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
6. È consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumulo, sempre che la capienza lo consenta, sia o meno presente un feretro. Le ceneri dovranno però essere rigorosamente contenute in urne separate.

ARTICOLO 31

SEPOLTURE PRIVATE – ESERCIZIO DEI DIRITTI D'USO

1. Il diritto d'uso si prova con l'atto di concessione, fatto salvo quanto indicato all'art.47 in materia di regolarizzazione.

ARTICOLO 32

ACCRESCIMENTO

1. Se, nel caso di sepoltura per famiglie o collettività intestata a due concessionari, relativamente ad uno di essi siano esauriti, prima della scadenza della concessione, gli aventi diritto all'uso del sepolcro, e risultino perciò non più fruibili alcuni loculi ancora disponibili, compresi nella relativa quota di concessione, il Comune può consentire che qualcuno o tutti fra essi si accrescano alla quota del concessionario che ancora presenta aventi diritto all'uso, previo pagamento al Comune, per la fruizione di ogni loculo, di un importo corrispondente a quello calcolato ripartendo la tariffa vigente dell'area (residenti / non residenti) per il numero di loculi esistenti all'interno dell'area stessa.
2. Se, nel caso di sepoltura per famiglia o collettività intestata a due concessionari, uno di essi si avvalga della facoltà di retrocessione prevista dall'art.40 per la propria quota, il Comune potrà

consentire che questa si accresca all'altra, previo pagamento, pro quota, al Comune, per la fruizione di ogni loculo, di un importo corrispondente a quello calcolato ripartendo la tariffa vigente dell'area (residenti / non residenti) per il numero di loculi esistenti all'interno dell'area stessa. La concessione viene modificata, intestandola al solo concessionario accresciuto. Questi deve avvalersi della facoltà di accrescimento entro sessanta giorni dalla richiesta del Comune, decorsi i quali la quota potrà essere concessa a terzi, aggiornando l'intestazione della concessione.

3. La facoltà di accrescimento è esercitata dal concessionario o dal rappresentante unico.

ARTICOLO 33

MORTE DEL CONCESSIONARIO – RAPPRESENTANTE DELLA CONCESSIONE

1. Avvenuto il decesso del concessionario di una sepoltura per famiglie o collettività, le altre persone aventi diritto d'uso in base alla concessione, sono tenute a darne comunicazione all'ufficio competente entro 30 giorni dalla data del decesso, designando uno fra essi quale rappresentante della concessione, nei rapporti con il Comune. In difetto di designazione, il Comune provvederà d'ufficio alla scelta secondo criteri di opportunità.

ARTICOLO 34

SEPOLTURE TEMPORANEE – SCADENZA

1. L'ufficio competente provvederà a segnalare al concessionario o in mancanza al rappresentante della concessione, la scadenza della concessione di sepoltura, che potrà da questi essere rinnovata, nei limiti del presente regolamento, mediante il pagamento della relativa tariffa e l'annotazione dell'avvenuto rinnovo in calce al contratto.

2. In caso di irreperibilità del concessionario o del rappresentante unico il Comune effettuerà pubblicazione all'albo pretorio e al cimitero, per la durata di mesi tre, avvisando della possibilità del rinnovo. Scaduto detto termine o comunque nel caso in cui gli aventi diritto non intendano procedere al rinnovo, le salme indecomposte saranno inumate, mentre i resti di quelle mineralizzate saranno collocati nell'ossario comune, lasciando così libera la sepoltura per nuove concessioni. E' fatta salva agli aventi diritto (concessionario o rappresentante unico) di far collocare le salme in loculi e i resti in cellette, stipulando le relative concessioni.

3. Nel caso in cui per la sepoltura per famiglia o collettività vi siano due concessionari, le facoltà di cui ai precedenti commi si applicano ad ognuno di essi o ai rispettivi rappresentanti unici.

ARTICOLO 35

MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. La manutenzione delle sepulture per famiglia o collettività spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o

restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

ARTICOLO 36

REVOCA DELLE SEPOLTURE

1. Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del [D.P.R.](#) 10 settembre 1990 n.285 e s.m.i., è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero, in zona o costruzione indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Ai concessionari è riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'ufficio tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese attribuite in parti uguali all'Amministrazione ed al concessionario.

ARTICOLO 37

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione per le sepolture può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura per famiglia o collettività risulti in stato di abbandono per incuria o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura. Per lo stato di abbandono, occorre dimostrare che le opere esistenti sono in condizioni di fatiscenza, con pericolo di rovina e in contrasto col decoro del luogo.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma è adottata previa diffida al concessionario o suoi aventi causa in quanto reperibili. In caso di irreperibilità si procede con pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio ed al cimitero per la durata di tre mesi. Nel caso il buon stato della sepoltura non sia ripristinato entro tre mesi dalla ricezione della diffida o dall'inizio della predetta pubblicazione si procederà a termini del comma seguente.
3. Per effetto della dichiarazione di decadenza, le salme ospitate nella sepoltura verranno inumate, se non ancora mineralizzate; se la mineralizzazione invece è compiuta, i resti verranno collocati nell'ossario comune, lasciando così libera la sepoltura per nuove concessioni. Gli originari concessionari o il rappresentante comune potranno chiedere in concessione appositi loculi o cellette ossario per riporvi le salme e i resti estumulati.

ARTICOLO 38

FASCIOLI PER LE SEPOLTURE PRIVATE

1. Per ogni sepoltura privata sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.
2. Ad ogni sepoltura privata corrisponde una registrazione nella quale sono sinteticamente indicati la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.
3. Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.
4. I registri previsti dall'art.52 del [D.P.R.](#) 10 settembre 1990, n.285 e s.m.i. possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

ARTICOLO 39

CONCESSIONI PERPETUE

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del [D.P.R.](#) 21/10/1975 n.803 (ora abrogato con d.p.r. 285/90 art.108), conservano tale caratteristica e seguiranno la disciplina prevista dall'atto di concessione, dal regolamento e dalle leggi vigenti al momento della stipula della stessa.
2. La perpetuità dei colombari e ossari concessi anteriormente all'entrata in vigore del [D.P.R.](#) 21 ottobre 1975 n.803 (ora abrogato con d.p.r. 285/90 art.108) è condizionata alla sopravvivenza di un interesse al suo mantenimento. È pertanto fatto obbligo agli interessati di chiedere, entro l'anno precedente il compimento del trentennio dalla concessione, il mantenimento gratuito della concessione. Il mantenimento, per il quale non viene posto alcun onere oltre quello della domanda, avrà la durata di un decennio, alla scadenza del quale e nel termine di tre mesi potrà essere rinnovata la domanda e così successivamente di decennio senza limiti. I resti delle sepolture, per le quali non sarà stato chiesto il mantenimento, saranno estumulati e collocati negli ossari comuni a cura e spese del Comune.
3. Il Comune può sempre intervenire per la conservazione di sepolture di valore storico e di personaggi illustri.

ARTICOLO 40

RETROCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo, per loculi, cellette, tombe per famiglia e collettività, solo in favore del Comune, dietro presentazione di istanza apposita. La rinuncia spetta esclusivamente al concessionario oppure ad un altro avente diritto all'uso della sepoltura.
2. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato:
$$C = t - [(t : d) \times r]$$
dove: C = corrispettivo da rimborsare
t = tariffa di concessione corrisposta, rivalutata in base agli indici ISTAT.

d = durata della concessione

r = anni usufruiti, calcolati alla data della domanda di retrocessione.

3. La somma non può comunque superare il 50% del valore attuale.

4. Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente pari a 99 anni.

5. Per i casi relativi alle edicole funerarie di famiglia dove il concessionario, o suo avente causa, intenda cedere uno o più loculi ad altre persone non facenti parte della sua famiglia, questi dovrà prima procedere alla restituzione al Comune dei suddetti loculi. Il Comune, a sua volta, procederà ad effettuare la retrocessione al concessionario della quota relativa alla parte dell'area restituita, calcolata mediante la suddetta formula. I loculi oggetto della restituzione verranno poi – in seguito ad aver richiesto parere agli altri concessionari, se presenti – dati in concessione al nuovo richiedente mediante la stipula di un apposito contratto ed il pagamento di una quota per ogni loculo pari a quella derivante dalla ripartizione della tariffa dell'area vigente (residenti / non residenti) per il numero di loculi esistenti all'interno dell'edicola.

6. Le salme presenti nella tomba retrocessa saranno inumate, se la mineralizzazione non è ancora completamente avvenuta: diversamente i resti saranno collocati nell'ossario comune.

7. Chi rinuncia alla sepoltura privata può provvedere in altro modo alla destinazione delle salme ivi contenute (stipula di contratti di concessione per loculi o cellette ossario).

8. Le modalità di determinazione del corrispettivo da rimborsare al concessionario previste nel 2° comma trovano applicazione anche nei casi di decadenza di cui all'art.37 lett. a) e d) del presente regolamento.

TITOLO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 41

DIVIETI

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare è vietato:

- a) tenere contegno chiassoso;
- b) introdurre oggetti indecorosi;
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia;
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
- h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
- i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
- l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune, quando la normativa richiede l'autorizzazione stessa o altri adempimenti;
- m) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, senza autorizzazione scritta del Sindaco;
- n) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- o) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
- p) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del personale addetto al cimitero, chela può concedere solo ove le assenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
- q) introdurre nei Cimiteri biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero;
- r) introdurre animali, salvo che si tratti di cani costituenti guida per i non vedenti.

ARTICOLO 42

ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata al rispetto delle norme edilizio-urbanistiche.
2. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.
3. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Comune.
4. Nelle sepolture ad inumazione, la installazione di copri tomba non potrà mai alterare le distanze tra una fossa e l'altra.
5. Nel caso in cui la fornitura ed installazione di materiali cimiteriali, oppure l'esecuzione di lavori, costituiscano oggetto di appalti effettuati dal Comune, o siano soggetti a standard disposti dal Comune, sono rispettivamente vietati forniture, installazioni, appalti da parte di soggetti diversi dall'appaltatore, o la loro effettuazione con standard diversi.

ARTICOLO 43

IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

1. Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nel cimitero sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al responsabile del servizio di custodia o, in sua assenza, al custode, ad ogni ingresso nel Cimitero.
2. In caso di violazioni del Regolamento o delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, si applica la normativa sanzionatoria prevista dal presente regolamento, e il Sindaco potrà loro vietare, per un periodo determinato di eseguire lavori nel cimitero.
3. Coloro che eseguono lavori all'interno del cimitero, possono fruire degli impianti di erogazione dei servizi ivi esistenti, dietro pagamento di una tariffa giornaliera stabilita dalla Giunta Comunale.
4. È vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi, ad eccezione dell'innaffiamento delle piante.
5. È altresì vietato effettuare lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia dei giorni festivi.
6. Nel periodo dal 25 ottobre al 05 novembre di ogni anno non si potranno effettuare lavori edili ad eccezione della chiusura di eventuali tumuli.

ARTICOLO 44

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale del cimitero è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Inoltre, è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d) a rispettare scrupolosamente tutte le norme contenute nel codice di comportamento in vigore per i dipendenti pubblici.
3. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 45

**ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O
BENEMERITI**

1. All'interno dei Cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona ove il Sindaco potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di persone che si siano distinte per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 46

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. I rapporti concessori instauratisi precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire la disciplina prevista dall'atto di concessione, nonché dalle norme regolamentari e legislative vigenti al momento della stipula, se più favorevoli.
2. Le facoltà e modalità di cui all'art. 22, commi 11 e 12, all'art. 23 commi 5 e 7, all'art. 32 e all'art. 40 del presente regolamento sono estese alle concessioni in essere, anche se esse presentino più di due concessionari. In questo caso, se più sono gli aventi diritto alla prelazione o all'accrescimento sulla medesima quota, e non venga raggiunto tra gli stessi un'intesa, la quota sarà ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto, ricorrendo al sorteggio nel caso di impossibilità alla suddivisione paritaria.

ARTICOLO 47

REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI IN ATTO

1. Qualora in sede di controllo ed accertamento del diritto d'uso di loculi o tombe private l'ufficio di ragioneria accerti la mancanza dell'atto di concessione o situazioni difformi da quanto previsto dall'atto di concessione si procederà nel modo seguente:
 - a) stipula di nuovo atto di concessione in caso di mancanza dell'atto. La stipula sarà a titolo gratuito se si accerta l'avvenuto pagamento, ed il rispetto delle norme imperative di legge e/o di regolamento; a titolo oneroso, se non si accerta l'avvenuto pagamento, o in caso di violazione di norme imperative di legge e/o di regolamento;
 - b) regolarizzazione a titolo gratuito in caso di violazioni meramente formali o a titolo oneroso se tali violazioni hanno determinato il mancato pagamento di tariffe previste dal regolamento di polizia mortuaria. Siffatte regolarizzazioni avvengono con provvedimento del responsabile dell'ufficio ragioneria.

ARTICOLO 48

DECORRENZA

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello Statuto, fatto salvo quanto previsto dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265.

ARTICOLO 49

SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
2. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma dell'articolo 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, come successivamente modificati.

ARTICOLO 50

PUBBLICITA'

1. Copia del presente regolamento sarà visibile all'albo pretorio per la durata di un anno e, permanentemente, al cimitero.

ARTICOLO 51

EDICOLE FUNERARIE DI FAMIGLIA CON SITAZIONI PARTICOLARI

1. Per i casi di edicole funerarie di famiglia, in merito ai quali in sede di controllo, alla data di approvazione delle modifiche al presente Regolamento, siano emerse anomalie di vario genere relative a trasmissioni testamentarie e subentri vari avvenuti nel corso degli anni, (quando i Regolamenti di Polizia Mortuaria vigenti lo consentivano) questi devono essere oggetto di regolarizzazione, al fine di poter garantire l'uso delle medesime esclusivamente alle persone interessate ed alle loro famiglie, nella maggior parte dei casi committenti di interventi di restauro e manutenzione delle edicole stesse.

La regolarizzazione dovrà svolgersi specificamente per ogni singolo caso, nelle seguenti fasi: analisi della documentazione presente sulle edicole in questione (sia questa presso gli archivi comunali oppure in possesso dei diretti interessati); sottoscrizione da parte delle persone interessate di un'autocertificazione, redatta in base alle caratteristiche di ogni singolo caso, che attesti il loro legame - sia esso di parentela o in seguito a lascito testamentario o di altra natura - con il concessionario iniziale; sottoscrizione da parte degli interessati di un contratto che regoli il diritto d'uso all'edicola funeraria (limitatamente alla loro famiglia) ed il pagamento al Comune di una tariffa minima che verrà stabilita dalla Giunta.